

8 Febbraio.

IL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Per collocare utilmente gli ufficiali e sotto-ufficiali sopranumerarii che non formano parte dei Corpi già organizzati, e per offrire una iniziativa nella carriera delle armi alla gioventù agiata e studiosa

Decreta :

1. Viene formata una Coorte di veliti, per ora composta di due Centurie di cento veliti per cadauna, oltre gli ufficiali e sotto-ufficiali, e queste potranno in seguito aumentarsi fino a quattro.

2. Saranno ammessi in tale Coorte, semprechè abbiano le condizioni fisiche necessarie, e l'età non minore di 16 anni né maggiore di trenta, ed una condotta irreprensibile:

a) i giovani d'ogni parte d'Italia in grado di offrire al Governo una garanzia sufficiente di potersi equipaggiare e mantenere del proprio:

b) gli studenti delle Università e dei Licei;

c) Tutti quelli dei Corpi così detti Universitarii, che militato hanno finora nella guerra della indipendenza Italiana;

d) Li sotto-ufficiali sopranumerarii dei Corpi di Linea.

3. Ogni milite della categoria a (che provveder si deve da sè all'abbigliamento personale) riceverà però dallo Stato Armi e Bussetteria.

Quelli delle categorie b e c, oltre l'uniforme e l'armamento, percepiranno lo stipendio nella misura di correnti L. 4:50 al giorno compreso il pane.

4. Gli ufficiali e sotto-ufficiali sono ammessi a cuoprire la carica relativa al grado immediatamente inferiore a quello di cui sono attualmente insigniti.

Il trattamento degli ufficiali e sotto-ufficiali è sempre corrispondente al grado che occupano nell'Armata, salvo le norme in corso finchè durino le attuali strettezze dell'erario.

5. Il servizio della Coorte sarà eguale e promiscuo con quello del resto dell'Armata di terra.

6. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e veliti, finchè rimangono aquartierati in Venezia, dovranno quando non siano in servizio, frequentare la Scuola Militare e specialmente le lezioni di tattica, di fortificazione e di disegno; pella quale loro istruzione sarà altrimenti provveduto allorchè si trasferirà il Corpo fuori di Venezia.

7. L'Uniforme verrà stabilito con speciale Ordinanza in analogia a quello adottato per la Fanteria dell'Armata, rispetto ai colori ed ai distintivi dei gradi.

8. L'arruolamento è obbligatorio finchè dura la guerra presente.

9. Pella unione, e residenza del Corpo è destinato in Palazzo Mocenigo Casa vecchia N. 5528 rosso S. Samuele, dove si procederà tosto